



Liceo Statale "G. Fracastoro"
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante

Mod. ASL 3

Prot. n.
Verona

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Il **Liceo Scientifico "G. Fracastoro"** con sede legale in Via G.B. Moschini, 11a, 37129 VERONA, codice fiscale 80050840232, d'ora in poi denominato soggetto promotore rappresentato dalla Dott.ssa Annamaria Maiorano, nato a Gioia Tauro (RC), il 28/03/1975, in qualità di Dirigente Scolastica.

E

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MANTOVA, con sede legale e operativa in strada Lago Paiolo, 10 46100 Mantova, PARTITA IVA: 0376201227, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dalla Dott.ssa Anna Gerola, Legale Rappresentante, nata a Moglia (MN), l' 08/02/1963;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, il PCTO costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i PCTO, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i PCTO SONO SOGGETTI all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

si conviene quanto segue

Art. 1

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MANTOVA, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le strutture che saranno dalla stessa indicate, un numero di soggetti da concordare in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Statale G. Fracastoro di seguito indicato come "istituzione scolastica" e sulla base della disponibilità dell'azienda ospitante.

Art. 2

- a) L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
- b) Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- c) L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
- d) La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
- e) L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

- a) Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
- ✓ condivide, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - ✓ assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - ✓ gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
 - ✓ monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - ✓ valuta e comunica gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - ✓ promuove l'attività di valutazione e autovalutazione del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - ✓ informa ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
- b) Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:
- ✓ collabora con il tutor interno all'organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - ✓ favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - ✓ garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici della scuola, nel rispetto delle procedure interne;
 - ✓ pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure presenti nella struttura ospitante;
 - ✓ fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
- c) Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- ✓ predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - ✓ controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - ✓ compilazione delle rispettive schede di valutazione;
 - ✓ verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In caso di violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso di PCTO il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

- a) Gestione degli infortuni sul lavoro con INAIL: "Gestione per conto" dello Stato prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. n° 1124/65 e regolamentata dal DM 10 ottobre 1985. Copertura con polizza Infortuni e Responsabilità Civile della scuola n° 189101245/1, stipulata con UnipolSai Assicurazioni.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

- b) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
- Informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - Designare un tutor interno che istruisca lo studente sui doveri di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento dell'esperienza lavorativa;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- f) provvedere alla formazione specifica, se necessaria, e ad informare lo studente-lavoratore sull'organizzazione della sicurezza che trova in azienda e sulle procedure di sicurezza che dovrà rispettare nello svolgimento operativo della mansione a lui assegnata.

Art. 7

- a) La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31/08/2026 e fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso di PCTO presso il soggetto ospitante.
- b) È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo condiviso.

Verona,

Liceo Statale "G. Fracastoro"

Il Legale rappresentante

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Annamaria Maiorano

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE

MANTOVA

Dott.ssa Anna Gerola

Legale rappresentante
